

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 2/2026

Data: 3 marzo 2026

*Brevi considerazioni sulla proposta di sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura**

di Virgilia Fogliame - Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II

La legge di revisione costituzionale recante “*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*”¹, attualmente in attesa di eventuale conferma referendaria, ha sicuramente incontrato molte adesioni², ma anche critiche più o meno forti³, finalizzate ad

* Lavoro non sottoposto a referaggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento della rivista.

Lo scritto riprende i contenuti dell'intervento al Seminario “La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione”, organizzato dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti a Firenze il 23 gennaio 2026.

Contributo soggetto alla licenza “CC BY-NC-ND” Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.

² Senza alcuna pretesa di esaustività, si v. N. ZANON, *Critiche e speranze intorno a una riforma che si sarebbe voluta diversa*, in *Osservatorio Ordinamento Giudiziario*, 17 luglio 2025 ove l'A., pur rilevando diffuse criticità sul tentativo di revisione, individua nella separazione delle carriere una «scelta di civiltà, indispensabile completamento della terzietà del giudice»; A. BARBERA, *Quella della giustizia è una riforma inevitabile, mia cara sinistra*, in *Il Foglio*, 4 novembre 2025; ID., *Attenzione, la magistratura gioca con l'antipolitica*, in *Il Dubbio*, 15 gennaio 2026; A. BALDASSARRE, *Le ragioni per il «sì» e la debolezza dei motivi per il «no» nel referendum confermativo*, in *Osservatorio Ordinamento Giudiziario*, 10 febbraio 2026; G. GUZZETTA, *La riforma dell'ordinamento della giurisdizione di fronte alla Costituzione*, in *Diritto di Difesa. La Rivista delle Camere Penali Italiane*, 3 febbraio 2026; L. LONGHI, *La riforma Nordio: verso una realizzazione effettiva del giusto processo e un riequilibrio dei poteri tra politica e giurisdizione*, in *Unità e pluralità del sapere giuridico*, n. 1, 2026; ID., *Separazione delle carriere e cultura della giurisdizione tra apparenza e realtà*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2026.

³ Anche in questo caso, senza alcuna ambizione di completezza, cfr. G. SILVESTRI, *La riforma della Costituzione e l'ordinamento giudiziario*, al seguente indirizzo: <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/silvestri-la-riforma-della-costituzione-e-lordinamento-giudiziario>; ma anche i dubbi di L. VIOLANTE e di E. GROSSO espressi nella audizione dinanzi alla Commissione Affari costituzionali del Senato del 6 marzo 2025; nonché E. CHELI, *Equivoci da rimuovere sul referendum*, in *Corriere della Sera*, 10 febbraio 2026; S. PANIZZA, *Alcune possibili criticità attuative a seguito dell'eventuale approvazione della riforma costituzionale “Meloni-Nordio” in materia di ordinamento giurisdizionale e*

esaminare le concrete conseguenze prodotte dalle diverse disposizioni costituzionali sottoposte a revisione⁴. Come noto, a meno di un mese dall'appuntamento referendario, le varie posizioni ideologiche in campo hanno assunto sfumature piuttosto variegata, infiammandosi e contorcendosi sotto il fuoco del sistema mediatico⁵. Ma se è vero, come ricordava Berti, che il «processo di costruzione e di mantenimento dello Stato» passa attraverso la «funzione attiva della società»⁶, appare opportuno richiamare – nell'obiettivo di generare, per quest'ultima, processi di consapevolezza e partecipazione avulsi da conflitti di tipo ideologico e politico – quel «bilanciamento» evocato a suo tempo da G. Silvestri che, come ricorda l'A., significa «nel suo esito, *equilibrio*»⁷.

In tal senso, il presente intervento si limiterà a qualche sintetica considerazione di stretto rigore tecnico-giuridico dei problemi che si prospettano con riferimento al proposto sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, oggi organo unitario, in due collegi, uno riferito alla magistratura giudicante, un altro riferito alla magistratura requirente.

È consolidata la dottrina che qualifica il CSM come un organo di rilievo costituzionale⁸, cioè come un organo la cui disciplina, stabilita dalla Costituzione, può essere modificata, ma non fino al

istituzione della Corte disciplinare, in *Questione Giustizia*, fasc. 1-2/2025; F. DAL CANTO, *La riforma Meloni-Nordio, l'etichetta della separazione delle carriere e le implicazioni sul ruolo del giudice*, in *Osservatorio Ordinamento Giudiziario*, 1 dicembre 2025; ID., *La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi*, in *Osservatorio AIC*, fasc. 1/2026, p. 44 ss.; R. CALVANO, *Cinque paradossi e una "fuga verso la revisione costituzionale"*, in *Osservatorio Ordinamento Giudiziario*, 13 febbraio 2026.

⁴ Come noto, l'intervento *de quo* sul quale è chiamato a pronunciarsi il corpo elettorale all'appuntamento del 22-23 marzo 2026 coinvolge gli artt. 87, co. 10; 102, co. 1; 104; 105; 106, co. 3; 107, co. 1; 110, co. 1 Cost.

⁵ Critico avverso rigide posture ideologiche connotanti la campagna referendaria R. ROMBOLI, *Magistratura e politica dalla finestra del Csm. I progetti di revisione costituzionale e la pratica di delegittimazione della magistratura*, in *Questione Giustizia*, fasc. 1-2/2025: «Volendo esprimere un giudizio finale sulla riforma, credo si possa affermare, senza timore di smentita, che resteranno comunque delusi tutti coloro che hanno creduto alla campagna mediatica che accompagna la stessa, presentata come la soluzione dei problemi della giustizia».

⁶ G. BERTI, *Il modello di stato nella Costituzione repubblicana italiana*, in AA.VV., *Stato e senso dello Stato oggi in Italia*, Milano, 1981, spec. 93. Una «funzione attiva» che si svolge, anche e senz'altro, attraverso la partecipazione, così come ricorda C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1958, secondo il quale il principio democratico può trovare realizzazione attribuendo ai cittadini «cui si riconoscono diritti politici il potere di decisione che esprime la volontà suprema dello Stato». Sul tema della partecipazione, la letteratura è sterminata: cfr., almeno, G. BERTI, *Procedimento, procedura, partecipazione*, in *Studi in memoria di E. GUICCIARDI*, Padova, 1975, 779 ss.; F. LEVI, *Partecipazione e organizzazione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1977, 1713 ss.; F. GIGLIONI, S. LARICCIA, *Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento IV, 2000, 943 ss.; E. ROSSI, *Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto e società*, 3/2016, 493 ss.; S. LIETO, *Il diritto di partecipazione tra autorità e libertà*, Napoli, 2011.

⁷ G. SILVESTRI, *Il Vicepresidente del CSM nella Costituzione e nella legge*, in *Foro it.*, V, 2015, 466, corsivo aggiunto.

⁸ In argomento, P. BARILE, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1962, 128; E. CHELI, *Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale (appunti per una definizione)*, in *Arch. giur. Serafini*, 1965, 111; G. BALLADORE

punto da compromettere la funzione a esso attribuita⁹: essere a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura, «ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104 Cost.).

In tale posizione, il CSM è potere dello Stato in senso proprio, potendo adire la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione, ed è dotato di potere normativo di rango regolamentare per la propria organizzazione, e di potere para-normativo, esercitato intensamente nell'esperienza, con atti di indirizzo, linee-guida, destinate a incidere significativamente nell'azione dei magistrati¹⁰.

PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, 1976, 335; A. PIZZORUSSO, *Organizzazione pubblici poteri (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, spec. 154- 155; ID., *Problemi definitivi e prospettive di riforma del C.S.M.*, in *Quad. cost.*, 1989, 471 ss., ora in *L'ordinamento giudiziario*, II, Napoli, 2019, 1068; A. GUSTAPANE, *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano: dagli albori dello Statuto albertino al crepuscolo della Bicamerale*, Milano, 1999, 308 ss.; T. MARTINES, *Diritto costituzionale* (und. ed. riveduta da G. Silvestri), Milano, 2005, 175: «Per le funzioni esercitate [...] e per la funzione di indipendenza dei loro componenti, altri organi – che non possono definirsi costituzionali perché non valgono [...] a caratterizzare la forma di Stato o di governo – assumono rilevanza costituzionale. Siffatta qualifica viene attribuita, nel nostro ordinamento, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e, almeno secondo la tesi prevalente, al Consiglio superiore della magistratura». Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale orientata in tal senso, cfr. S. BENVENUTI, *Il Consiglio superiore della magistratura francese. Una comparazione con l'esperienza italiana*, Milano, 2011, spec. 4, nt. 9. *Contra*, M. LUCIANI, *Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, fasc. 1/2020, 11 ss.: «[...] anche a voler ammettere che il CSM sia così qualificabile, la nozione di “organo di rilevanza costituzionale” (o di “rilievo costituzionale”), per quanto assai diffusa fra gli studiosi e ormai penetrata anche nella legislazione, è da considerare insoddisfacente e poco precisa»; N. ZANON, *Critiche e speranze intorno ad una riforma che si sarebbe voluta diversa*, cit., inquadrando il CSM quale organo di «alta amministrazione», in linea con la visione di M. BESSONE, *Giurisdizione e politica. Il caso del Csm*, in *Dem. dir.*, fasc. 6/1985, spec. 155. Tale classificazione è stata considerata da C. SALAZAR (*Il Consiglio Superiore della Magistratura e gli altri poteri dello Stato: un'indagine attraverso la giurisprudenza costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, 2 ss.), una «qualificazione evocativa ma poco perspicua sul piano tecnico». Cfr. altresì G. SILVESTRI, *Il Vicepresidente del CSM nella Costituzione e nella legge*, cit., 459, nt. 2, secondo il quale «Sono tra coloro i quali non hanno mai capito perché il Csm viene definito «organo di rilievo costituzionale» e non organo costituzionale *tout court*. Una dottrina molto legata alla teoria tradizionale della sovranità ha stentato a lungo ad accettare sino in fondo la separazione dei poteri e la loro pari ordinazione. Se organo costituzionale si definisce quell'organo «indefettibile rispetto al sistema», vale a dire che non può essere soppresso senza far venir meno i fondamenti della forma di Stato, allora c'è da chiedersi come potrebbe reggersi una democrazia ispirata ad una concezione forte delle garanzie se l'ordine giudiziario tornasse - come negli ordinamenti pre-costituzionali - sotto il dominio dei poteri politici».

⁹ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Organizzazione pubblici poteri*, cit., 155: «Più precisa, ma assai più limitata, si presenta invece la portata dell'altra distinzione in base alla quale si parla di organi (o anche di enti) “a rilevanza costituzionale” per indicare quegli organi (o rispettivamente quegli enti) i quali, essendo disciplinati o previsti da disposizioni o norme costituzionali, non possono essere soppressi - e talvolta neppure riformati in tutto o in parte - se non mediante leggi di revisione costituzionale».

¹⁰ Anche qui, senza pretesa di completezza, cfr., almeno, C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1982, 608; A. PIZZORUSSO, *Il Consiglio superiore della magistratura nella forma di governo vigente in Italia*, in *Questione giustizia*, 1984, 547; S. CARLUCCI, *L'attività normativa e paranormativa del Consiglio superiore della magistratura*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Il potere regolamentare nell'amministrazione centrale*, Bologna, 1992, 357 ss.; F. SORRENTINO, *I poteri normativi del CSM*, in B. CARAVITA (a cura di), *Magistratura, CSM e principi costituzionali*, Roma-Bari, 1994, 36 ss. (nel medesimo volume, si v. altresì V. ONIDA, *La posizione costituzionale del CSM e i rapporti con gli altri poteri*, 21 ss.); R. ROMBOLI, S. PANIZZA, *Ordinamento giudiziario*, in *Dig. discip. pubbl.*, X, Torino, 1995,

In tale quadro, la istituzione di un CSM riferito ai soli magistrati requirenti, la cui componente togata sarebbe estratta a sorte dall'intero corpo dei pubblici ministeri, è asseritamente funzionale allo scopo di operare una separazione strutturale tra questi e i magistrati giudicanti, evitando quello che viene percepito come un eccesso di deferenza, se non una sudditanza, dei secondi ai primi, e a elidere la capacità condizionante delle correnti in cui si articola l'Associazione Nazionale Magistrati¹¹.

Tuttavia, al pregio delle intenzioni potrebbero fare riscontro effetti indesiderati o controindicati¹².

Invero, la costituzione di un CSM dei soli magistrati requirenti, ricalcato pedissequamente sull'attuale organo unitario, conferirebbe a essi uno spiccato eccesso di ruolo, sproporzionato anche alla consistenza numerica (circa un ottavo dell'intero ordine della magistratura), non riequilibrato dalla compresenza, come oggi, di magistrati giudicanti. Il riflesso corporativo che ne deriverebbe avrebbe inevitabili effetti sull'organizzazione dell'esercizio delle funzioni, anche attraverso il prevedibile attivismo in campo para-normativo (si consideri soltanto la capacità di definire l'ordine di priorità nella trattazione delle cause, perdurando l'obbligatorietà dell'azione penale)¹³.

Quanto al sorteggio, è probabilmente sopravvalutato l'effetto di moderazione anti-corporativa che da esso si attende: è noto agli studiosi di meccanismi di investitura, elettorale e non, che i *player* sono abilissimi nell'adattarsi ai nuovi contesti. Le correnti, alle quali è iscritto quasi il

377; G. SERGES, *Potestà normativa*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Il Consiglio superiore della magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive di riforma*, Torino, 2001, 37 ss.; G. VERDE, E. CAVASINO, *Art. 105*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 2023; S. FRANZONI, *I poteri atipici del CSM: "autogoverno" o "governo a forma libera" della magistratura*, in A. VIGNUDELLI (a cura di), *Istituzioni democratiche del diritto*, Milano, 2009, 573 ss.; A. PACE, *I poteri normativi del CSM*, in *Rassegna parlamentare*, n. 2, 2010, 369 ss.; V. DE SANTIS, *Interrogativi "antichi" su "nuovi" conflitti tra poteri: l'autonomia del Consiglio superiore della magistratura e la giurisdizione contabile della Corte dei conti*, in *Osservatorio AIC*, fasc. 1/2017; N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2019, 51 ss.; A. CAPUTO, *Le funzioni del Consiglio superiore della magistratura tra riserva di legge e poteri normativi*, in www.forumcostituzionale.it, 12 febbraio 2020.

¹¹ Cfr. la relazione introduttiva di G. SILVESTRI al Seminario AIC "La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione", Firenze, 23 giugno 2026, in *Osservatorio AIC*, fasc. 1/2026, 15 ss.; ma anche, nello stesso numero, G. FERRI, *L'Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione*, spec. 99.

¹² La cd. «eterogenesi dei fini» delineata da L. VIOLANTE, Audizione dinanzi alla Commissione Affari costituzionali del Senato del 6 marzo 2025, citata alle note precedenti.

¹³ Sul punto, cfr. le perplessità di S. STAIANO, *Una cattiva riforma alla fine rafforzerà i PM che si volevano indebolire*, in *La Repubblica*, Napoli, 14 gennaio 2026, disponibile al seguente indirizzo:

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2026/01/14/news/staiano_una_cattiva_riforma_alla_fine_rafforzerà_i_pmche_si_volevano_indebolire-425093761/. Ampiamente critica in relazione a siffatto scenario l'indagine di F. DAL CANTO, *La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi*, cit., 79 ss.

novanta per cento dei magistrati, sapranno ridefinire la propria presenza funzionale, ed è illusorio pensare che i sorteggiati accettino di collocarsi atomisticamente nel CSM senza prendere a riferimento una corrente, o figure di riferimento (per i requirenti le figure di vertice), sia per orientare la propria azione nel collegio, sia per promuovere la propria posizione politica, in senso lato, e di carriera¹⁴.

Tutto ciò non potrebbe non aprire una fase, prevedibilmente molto contrastata, di produzione legislativa intesa a riattrarre nell'orbita del decisore politico quanto i pubblici ministeri vorranno ascrivere a sé attraverso il proprio CSM.

Si consideri, infatti, che l'art. 8 della deliberazione legislativa di revisione prospetta una complessa fase di adeguamento della legislazione rilevante alle nuove norme costituzionali di cui si propone l'introduzione¹⁵.

Il Servizio studi parlamentari ne dà il quadro¹⁶, e si tratta di un *corpus* legislativo di amplissima portata, altamente innovativo, che inevitabilmente passerebbe al vaglio delle Corti costituzionale¹⁷,

¹⁴ L. VIOLANTE, *Così i PM avranno molto più potere*, in *Corriere della Sera*, 3 novembre 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.corriere.it/opinioni/25_novembre_03/cosi-i-pm-avranno-molto-piu-potere-7312b236-e9f5-4417-b70b-68c382c12xk.shtml; nonché, sulla medesima linea, i rilievi di S. STAIANO, cit. e di G. FERRI, *L'Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione*, cit., 99.

¹⁵ La norma richiamata, infatti, rubricata "Disposizioni transitorie", prevede che «Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (co. 1); Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (co. 2)» (corsivo aggiunto).

¹⁶ Cfr. il dossier al seguente link: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1474731.pdf>, spec. 35 ss.: «Al riguardo, si segnala, per quanto concerne il Consiglio superiore della magistratura, la legge 14 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), modificata, da ultimo, dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura). Per quanto concerne l'ordinamento giudiziario si fa riferimento al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (tra le recenti modifiche di maggiore rilevanza si ricordano quelle introdotte dalla citata legge 71/2022 nonché dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. "riforma Cartabia"). Appare, inoltre, suscettibile di adeguamento, in considerazione delle modifiche introdotte dall'art. 5 al terzo comma dell'art. 106 Cost., la legge 5 agosto 1998, n. 103 (Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'art. 106, terzo comma, della Costituzione). Per quanto concerne il procedimento disciplinare, esso è regolato attualmente dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati), di attuazione della legge 25 luglio 2005, n. 150, come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269».

¹⁷ Così come rilevato da S. STAIANO, cit.: «Per dare attuazione alla riforma, si dovrà modificare la legislazione sull'ordinamento giudiziario e avremo una cascata di leggi ordinarie. [...] Si aprirà la strada al contenzioso davanti alla Corte costituzionale e così, una riforma non sufficientemente meditata verrà, di fatto, riscritta da quei giudici, costituzionali e comuni, dei quali si voleva moderare il potere».

come sarebbe anche per le nuove norme costituzionali, rischiando di aprire un'altra stagione di creatività normativa e ordinamentale, della quale sarebbe inevitabilmente protagonista la giurisdizione.

Oltre quelli segnalati, già oggi si cominciano a intravedere alcuni nodi:

a) il co. 4 dell'art. 104 novellato rinvia alla legge ordinaria per quanto attiene alla definizione delle procedure di sorteggio e al numero dei componenti da sorteggiare¹⁸: in tal senso, atteso che la componente laica (1/3) viene sorteggiata da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune, se la legge di attuazione prevedesse una lista corta, il sorteggio potrebbe essere abbastanza "controllabile"; b) di contro, la parte togata (2/3) prevede un bacino molto più ampio, in quanto viene estratta a sorte da tutto il corpo dei magistrati, giudicanti e requirenti, in ciascuno dei due CSM, rendendo pertanto problematico l'allineamento all'art. 3 Cost; c) un ulteriore profilo censurabile sarebbe la carenza di previsioni intese a garantire la parità di genere¹⁹, attraverso modalità di cui si è fatta esperienza quanto alle elezioni politiche e amministrative (magari migliorandone il rendimento).

I profili di criticità che sono stati qui sommariamente segnalati, rivelano la questione di fondo: non sembra compiuta un'adeguata analisi di impatto delle nuove norme costituzionali proposte²⁰.

¹⁸ Individuata il sorteggio quale soluzione di «profonda rottura rispetto alla nostra tradizione costituzionale» F. BIONDI, *La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura*, in *Osservatorio AIC*, fasc. 1/2026, p. 20. Perplexità sul sorteggio sono state rilevate altresì da G. SILVESTRI, *Introduzione*, cit., pp. 15 ss.; nonché da S. BARTOLE, *Ragionando sulla separazione delle carriere: è legittimo il sorteggio per la formazione degli organi di governo giudiziario?*, in *laCostituzione.info*, 27 agosto 2025; G. DI COSIMO, *Sotto la superficie della separazione delle carriere*, in *laCostituzione.info*, 26 gennaio 2026; F. FERRARI, *Il lancio dei dadi. Sull'insensatezza del sorteggio dei membri togati del CSM*, in *laCostituzione.info*, 28 gennaio 2026; M. VIETTI, *La riforma costituzionale della magistratura*, in *Questione Giustizia*, fasc. 1-2/2025, p. 175. In argomento, particolarmente efficaci le considerazioni critiche di R. ROMBOLI in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 presso la Corte d'Appello di Genova (31 gennaio 2026): «Il Costituente [...] fissando la elettività, ha inteso richiamare il concetto di base fiduciaria ed un voto che riconosca idoneità, capacità, valenza istituzionale dell'eligendo. Il Csm non è un consiglio di amministrazione, ma un organo di garanzia, rappresentativo di idee, prospettive, orientamenti su come si effettua il governo della magistratura e su come si organizza il servizio giustizia» (v. anche ID., *L'indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettive. Relazione introduttiva*, in *Giustizia insieme*, 26 settembre 2024).

¹⁹ Rassicurante sul punto il pensiero di F. BIONDI, *La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura*, cit., p. 40: «Nulla si dice poi sulla necessità che, all'interno dei tre organi, vi sia una equilibrata presenza di entrambi i generi. Tramite il sorteggio, tuttavia, questo risultato potrebbe essere facilmente assicurato e, anche se non previsto dagli artt. 104 e 105 Cost., l'art. 51 Cost. consente (e forse obbliga) il legislatore a garantire una equilibrata presenza di uomini e donne».

²⁰ Per tale ordine di motivi e per le sintetiche considerazioni ivi esposte, si richiama l'auspicio prodotto dalla penna di G. Silvestri nel 2015, ossia che «gli elefanti non entrino nella cristalleria così raffinata che i nostri padri costituenti ci hanno consegnato» (G. SILVESTRI, *Il Vicepresidente del CSM nella Costituzione e nella legge*, cit., 459).